

**LA MEDICINA DEL LAVORO NASCE
COME BRANCA DELLA MEDICINA
INTERNA CHE STUDIA LA PATOLOGIA
DA LAVORO.**

**CONOSCENZA APPROFONDATA DELLA TECNOLOGIA
DELLE LAVORAZIONI**

**RAPPORTI INTERCORRENTI (SIA SUL PIANO
FISICO CHE SU QUELLO PSICHICO FRA UOMO E
L'AMBIENTE DI LAVORO)**

LA FISILOGIA DEL LAVORO

STUDIA I MOLTEPLICI EFFETTI ESERCITATI DAL LAVORO MUSCOLARE E PSICHICO SULLE FUNZIONI DEI VARI APPARATI DELL'ORGANISMO UMANO: ESSA SI INSERISCE NEL PIU VASTO CAMPO DELL'ERGONOMIA CONTRIBUENDO ALLO STUDIO DEI SISTEMI UOMO-MACCHINA E UOMO-AMBIENTE LAVORATIVO

L'ERGONOMIA

studia le interazioni tra l'uomo e gli altri elementi di un sistema

disegna valuta prodotti procedure attività

applica i principi (dati e metodi) per ottimizzare il benessere dell'uomo e la performance di un sistema

Coca Cola Worker

Happy no symptoms

- No Traffic
- No timetable
- Policeman is a friend of mine



Regularly load and unload moving heavy materials by hand

Whole body vibration probably $>0,5\text{m/s}^2$

Coca Cola Worker

**Low back pain
muscle aches
gastrointestinal
problems**



- Heavy Traffic (always late in timetable)
- Policeman is looking to fine me

Ergonomic procedures
to load and unload
Whole body vibration <
 $0,5\text{m/s}^2$

Ergonomia fisica caratteristiche (anatomiche, fisiologiche biomeccaniche) dell'uomo in relazione all'attività (postura, uso di strumenti, postazione di lavoro)

Ergonomia cognitiva (human factor) caratteristiche (percezione, risposte motorie) dei processi mentali in relazione all'attività (decisioni carico di lavoro mentale)

MacroErgonomia caratteristiche (sistemi tecnici e sociali) delle strutture organizzative in relazione all'attività (comunicazione, qualità, management)

L'IGIENE DEL LAVORO

**STUDIA SIA I PARAMETRI DI INTERESSE
IGIENISTICO GENERALE PROPRI AD OGNI
AMBIENTE ABITATO DALL'UOMO CHE LE
ALTERAZIONI AMBIENTALI DETERMINATE
DAI PROCESSI LAVORATIVI**

RICAMBIO DELL'ARIA;

MICROCLIMA,

ILLUMINAZIONE;

RUMOROSITA';


INQUINAMENTO DELL'ARIA

POLVERI, FUMI, GAS, VAPORI ECC.;

**LA FISIOPATOLOGIA E
LA PATOLOGIA DEL LAVORO
STUDIANO GLI EFFETTI NOCIVI DELLE
VARIE LAVORAZIONI SULLA SALUTE
DELL'UOMO**

**LA TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE
INDAGA L'ASSORBIMENTO, IL
METABOLISMO E L'ELIMINAZIONE DEI
TOSSICI, NONCHÉ LA LORO AZIONE SUI
VARI APPARATI DELL'ORGANISMO UMANO**

RELAZIONE DOSE RISPOSTA PER AGENTI SENZA SOGLIA



LINEA CONTINUA PARTE NOTA DELLA CURVA

LINEA TRATTEGGIATA ESTRAPOLAZIONE LINEARE

LOAEL LOWEST OBSERVED ADVERSE EFFECT LEVEL

TLV THRESHOLD LIMIT VALUE NEI LUOGHI DI LAVORO

VdR VALORI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI

OBIETTIVI

L'IDENTIFICAZIONE, IL PIU POSSIBILE IN
FASE PRECOCE, DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI

L'IMPOSTAZIONE DI IDONEI PROGRAMMI
TERAPEUTICI E RIABILITATIVI

LA MESSA IN ATTO DEI PROGRAMMI DI
PREVENZIONE.

MULTIDISCIPLINARITA'

**MEDICINA, FISILOGIA, PSICOLOGIA,
STATISTICA, EPIDEMIOLOGIA, FISICA, CHIMICA,
INGEGNERIA**

I N CONCLUSIONE

**LA MEDICINA DEL LAVORO HA COME SUO
COMPITO ESSENZIALE LA PROMOZIONE E LA
CONSERVAZIONE DEL COMPLETO BENESSERE FISICO E
PSICHICO DEI LAVORATORI.**

LA SALUTE E' UNA RISORSA PER LA VITA QUOTIDIANA CHE VA COSTRUITA GIORNO PER GIORNO

SALUTE COME "BENESSERE" DAL PUNTO DI VISTA

OGGETTIVO (STARE BENE)

SOGGETTIVO (SENTIRSI BENE)

PSICOLOGICO E SOCIALE

**AVERE LA COSCIENZA DI STARE BENE E DI SENTIRSI BENE
CON SE STESSI E CON GLI ALTRI)**

**SALUTE
(O.M.S.)**

**STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE
E SOCIALE**

NON SOLO ASSENZA DI MALATTIA

**STATO CHE PERMETTE AGLI INDIVIDUI DI
SVOLGERE IL PROPRIO RUOLO SOCIALE**

**LA SALUTE E' SIA UNA RISORSA
CHE UNO STATO**

Art. 32. Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

Art. 2087 c.c. *L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*

- Orientamenti normativi -

Anni '50

D.P.R. 547/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

D.P.R. 164 /56 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"

D.P.R. 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro"

Sicurezza "tecnologica"

- Orientamenti normativi -

Anni '90

D. lgs. 277/91 "Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici" (piombo - rumore – amianto)

D.P.R. 459/96 "Direttiva macchine"

D. lgs. 626/94 "Sicurezza e igiene sul posto di lavoro"

D. lgs. 493/96 "Segnaletica di sicurezza e/o di salute" sul luogo di lavoro

D. lgs. 494/96 "Direttiva cantieri".....

Era della Nuova Europa



European Union

Directives Council

mandatory

Directives EC

Social area

Health, safety at work

Has to be transformed to national legislation

Harmonization on the basis of minimal requirements

89/391/EEC – Framework Directive

on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work

Using of the work equipment

89/655/EEC
Work Equipment (2)

Specific activities

90/269/EEC
Manual Handling of Loads (4)
90/270/EEC
Display Screen Equipments (5)
92/91/EEC
Drilling (11)

Workplace

89/654/EEC
Workplace (1)
92/57/EEC
Temporary/Mobile Construction Sites (8)
92/58/EEC
Safety and/or Health Signs (9)
92/104/EEC
Surface and Underground Mineral-extracting Industries (12)
93/103/EC
Fishing Wessels (13)
1999/92/EC
Explosive Atmospheres (15)

Specific group of workers

92/85/EEC
Pregnant and breastfeeding workers and worker who have recently given birth (10)

Personal protection

89/656/EEC
Personal Protective Equipment (3)

Exposure to agents

90/394/EEC
Carcinogens (6)
2000/54/EC
Biological Agents (7)
98/24/EC
Chemical Agents (14)
2000/44/EC
Vibrations (16)
2003/10/EC
Noise (17)
2004/40/EC
Electromagnetic Fields (18)

2000/39/EC
Indicative occupational exposure limit values


OHS directives which
are not directly under
Framework Directive 89/391/EEC

91/383/EEC
Temporary Workers

94/33/EC
Young Workers

93/104/EC
2000/34/EC
2000/79/EC
2002/15/EC
Working Time

1983/477/EC
1999/77/EC
2003/18/EC
Asbestos



DECRETO LEGISLATIVO

9 aprile 2008, n. 81 e sm

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.

(GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)

**Sicurezza “comportamentale
dell’organizzazione aziendale”**

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sm

306 ARTICOLI

DISPOSIZIONI GENERALI GENERAL DISPOSITIONS
SISTEMA ISTITUZIONALE NATIONAL ORGANIZATION OF PREVENTION
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
MANAGEMENT OF WORKPLACE'S PREVENTION

VALUTAZIONE DEI RISCHI RISK ASSESMENT
SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICAL SURVEILLANCE
FORMAZIONE, INFORMAZIONE, E ADDESTRAMENTO
WORKERS INFORMATION ABOUT RISKS

GESTIONE DELLE EMERGENZE EMERGENCY ORGANIZATION
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI CONSULTATION AND PARTICIPATION OF WORKERS

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI
INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
DOCUMENTATION AND STATISTICAL DATA ABOUT INJURES AND
PROFESSIONAL PATOLOGY

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sm

LUOGHI DI LAVORO WORKPLACE

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE WORK EQUIPMENT PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI TEMPORARY/MOBILE CONSTRUCTION SITES

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO INDICATION AND SIGNAL

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ERGONOMICS FACTORS

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI DISPLAY SCREEN EQUIPMENT

AGENTI FISICI PHYSICAL FACTORS

SOSTANZE PERICOLOSE CHEMICAL FACTORS

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI BIOLOGICAL FACTORS

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE EXPLOSIVE ATMOSPHERE

DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE NORME TRANSITORIE E FINALI EMPLOYERS' OBLIGATIONS PENAL DISPOSITION ON GOING RULES

Risk Assessment

- Risk is the probability that a hazard will cause harm
 - Assess the probability of a hazard causing harm
 - Assess the severity of an injury/disruption from the hazard
 - Prioritize risks

Risk = Probability of Injury x Severity of Injury

- Risk assessments can be quantitative, qualitative or a combination of the two

Risk Assessment Matrix

Risk = Probability x Consequence (Severity)

	Severe (3)	Moderate (2)	Minor (1)
Frequent (3)	9	6	3
Occasional (2)	6	4	2
Rare (1)	3	2	1

Risk Control Hierarchy


- Hierarchy of risk controls
 - Eliminate hazard at source
 - Reduce hazard at source
 - Remove person from hazard
 - Contain hazard by enclosure
 - Reduce employee exposure
 - Systems of work
 - Personal protective equipment (PPE)
 - * pay attention to order*



Sistema organizzato di prevenzione



GLOBALE



PROGRAMMATO



INFORMATO



PARTECIPATO

dd) «modello di organizzazione e di gestione»:

modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

CHI FA CHE COSA

È essenziale, (art 30) definire un preciso

MODELLO ORGANIZZATIVO in GENERALE e per la SICUREZZA

i ruoli (dirigente preposto addetto emergenza e pronto soccorso....)

le attribuzioni (sulla base delle competenze)

i compiti (segnalazione azione verifica)

Dirigenti Responsabili di Attività

**Gestione del personale
della struttura
delle attrezzature
della sicurezza e salute dei lavoratori**

**Definizione delle attività per le varie
figure professionali**

**Metodologia organizzativa specifica
codificata nelle procedure di lavoro**

Applicare il D.Lgs. 81/2008 significa

tutelare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori

salvaguardare il Datore di Lavoro, i Dirigenti e
Preposti da responsabilità

-nessuna funzione esclusa

LA SICUREZZA

inizia dalla Direzione

progetto permanente

**basata sulla prevenzione
e non sull'azione riparatrice**

è misurabile

è compito di tutti

**in tutte le fasi dei processi
produttivi e del ciclo di vita
dei prodotti**

**si raggiunge con la
formazione continua**

I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA

tempo perso dal personale

**danni materiali ad impianti,
attrezzature o prodotti**

interferenze in produzione

**costi fissi non compensati
(energia, servizi, ...)**

conflitti di lavoro

perdita di immagine

Luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.

La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Gli attori: Destinatari della normativa

- datori di lavoro
- dirigenti / preposti
- lavoratori
- responsabile SPP
- medico competente
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- progettisti
- fornitori
- installatori manutentori
- appaltatori

a) «lavoratore»:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito e' equiparato:

il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;

il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

d) «dirigente»:

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»:

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

«modello di organizzazione e di gestione»:

modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

v) «buone prassi»:

soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte

- dalle regioni,
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
- dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51

validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Con il termine "buone pratiche" si intende tutta una serie di informazioni rivolte a chi opera per ridurre il rischio di lesioni e di malattie sul luogo di lavoro.

Tali informazioni devono:

- ☀ permettere di rispettare il quadro normativo;
- ☀ affrontare un problema noto alle autorità competenti o ad altri specialisti;
- ☀ analizzare fasi e metodi che si possono intraprendere per migliorare le condizioni di vita e di lavoro all'interno di un'azienda o di un'organizzazione;
- ☀ essere efficaci ed eticamente accettabili;
- ☀ suggerire un'azione in grado di incidere sulla riduzione del rischio;
- ☀ essere attuali cioè riferite alle modalità di lavoro attualmente utilizzate.

Datore di Lavoro
Dirigente - Preposto

The diagram illustrates a cyclical relationship between four entities. At the top is the 'Datore di Lavoro' (Employer/Supervisor). Below it are three boxes: 'Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza' (Safety Representatives), 'Lavoratori' (Workers), and 'Servizio di Prevenzione Protezione Medico Competente' (Competent Medical Prevention Service). Red arrows form a circle around these boxes, indicating a continuous flow of information and interaction between all parties.

**Rappre
sentanti dei
lavoratori
per la
sicurezza**

Lavoratori

**Servizio
di Prevenzione
Protezione
Medico
Competente**

Lavoratori obblighi

- prendersi cura della propria salute e sicurezza
- prendersi cura della sicurezza dei colleghi di lavoro
- osservare le disposizioni aziendali
- usare correttamente le attrezzature e i DIP
- segnalare deficienze
- non modificare i dispositivi di sicurezza
- sottoporsi ai controlli sanitari richiesti

Ruolo attivo dei lavoratori

nella organizzazione e
realizzazione della sicurezza

Sufficiente preparazione di base su problemi legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aiutano il lavoratore a raggiungere velocemente quel ruolo attivo e diretto che il decreto vuole realizzare

INFORMAZIONE

FORNIRE NOTIZIE RITENUTE UTILI O FUNZIONALI

FORMAZIONE

**FORNIRE, MEDIANTE UNA APPROPRIATA
DISCIPLINA, I REQUISITI NECESSARI AD UNA
DATA ATTIVITA'**

ADDESTRAMENTO

**attività tesa a rendere esperti e abili in una
professione, in una mansione, nello svolgere un
compito**

PROCEDURE

**PRECISE E DETTAGLIATE
INDICAZIONI, che tutti
devono seguire, SULLE
MODALITA' di utilizzo di un
utensile,
UN'ATTREZZATURA, un
impianto, UNA SOSTANZA**

IL RLS

CHI E'?

PERSONA O PERSONE ELETTA O DESIGNATA, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA' PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO

N° DIPENDENTI	RLS (modalità di elezione e numero)
$n < 15$	<ul style="list-style-type: none">• eletto all'interno direttamente dai lavoratori• individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto
$n > 15$	<ul style="list-style-type: none">• eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda• eletto o designato dai lavoratori all'interno, in assenza delle rappresentanze sindacali
$n < 200$	1
$201 < n < 1000$	3
$n > 1000$	6

IL SPP

CHI E'?

INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL'AZIENDA FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI

**IL RSPP DEVE AVERE
ATTITUDINI E CAPACITA' ADEGUATE**

**DATORE
DI LAVORO**

**SERVIZIO
INTERNO**

**SERVIZIO
ESTERNO**

APPROCCIO METODOLOGICO

- ➔ **Individuare e valutare i rischi**
- ➔ **Identificare gli esposti**
- ➔ **Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi**
 - ➔ **tecniche**
 - ➔ **organizzative**
 - ➔ **procedurali**
 - ➔ **comportamentali**
- ➔ **Proteggere i lavoratori**
- ➔ **Informare e formare i lavoratori**
- ➔ **Verificare su di essi l'esistenza di danni**

PERICOLO

PROPRIETÀ O QUALITÀ INTRINSECA DI UNA DETERMINATA "ENTITÀ" (SOSTANZA, ATTREZZO, MACCHINA, PROCEDURA DI LAVORO, ECC.) POTENZIALMENTE IN GRADO DI CAUSARE DANNI

SITUAZIONE PERICOLOSA

QUALSIASI SITUAZIONE IN CUI UNA PERSONA E' ESPOSTA AD UN PERICOLO O A PIÙ PERICOLI

RISCHIO

COMBINAZIONE DI PROBABILITÀ E DI GRAVITA' DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE IN UNA SITUAZIONE PERICOLOSA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA PROBABILITÀ E DELLA GRAVITA' DI POSSIBILI LESIONI IN UNA SITUAZIONE PERICOLOSA PER SCEGLIERE LE ADEGUATE MISURE DI SICUREZZA

Il rischio esiste da quando esiste l'uomo; vi sono rischi

a) collettivi di origine naturale o sociale (terremoti, frane, incendi, guerre, epidemie);

b) tecnologici (crolli di ponti, dighe, incidenti industriali)

c) individuali (incidenti stradali, domestici, sportivi; da abitudini di vita: fumo alcool);

Per conoscere la reale portata di un rischio si deve rispondere ad almeno tre domande

a) cosa puo' succedere (incidenti stradali, morti per fumo di sigaretta, infortuni sul lavoro)

b) con quale probabilita' (numero di casi verificati)

c) con quali conseguenze (numero di ammalati, feriti e gravita' della malattia).

E' inoltre noto che la maggiore conoscenza e informazione e' il fattore determinante nel contenimento del rischio stesso, cioe'

informare e' gia' prevenire.

La percezione del rischio non dipende sempre dal reale valore dei rischi ma piuttosto dal modo in cui essi sono vissuti.

In generale, le persone percepiscono i rischi come trascurabili, accettabili, tollerabili o inaccettabili e li confrontano con i benefici.

In termini di percezione del rischio di incidente stradale abbiamo a che fare, quindi, con diverse situazioni, quali:

il rischio è percepito correttamente e ci si comporta di conseguenza;

il rischio è percepito correttamente, ma il comportamento non corrisponde a questa percezione;

il rischio non è percepito correttamente, perché ampiamente sottovalutato o addirittura non viene percepito affatto;

un rischio minimo o inesistente viene percepito al punto da inibire la percezione di un rischio reale e consistente.

FATTORI DI RISCHIO LAVORATIVO

Rischi per la sicurezza dei lavoratori

Rischi per la salute dei lavoratori

**Rischi legati alla organizzazione del
lavoro.**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

**NON E' UN MERO ADEMPIMENTO
CARTACEO**

E' UNO STRUMENTO DI LAVORO
che consente di prendere decisioni
in base a priorit  ben definite

Criteri per la riduzione del rischio

Interventi Strutturali

Programmazione e Verifica

Interventi procedurali e uso di mezzi di prevenzione personale

Predisposizione formazione verifica

Peculiarita' del settore sanitario

Gli ospedali sono strutture molto articolate e complesse dal punto di vista organizzativo e tecnologico e le diverse attivita' legate al processo di diagnosi e cura possono esporre il personale ospedaliero ad una serie di agenti nocivi di tipo fisico chimico e biologico.

Il differente livello di rischio connaturato alle diverse attivita' assistenziali e alle specifiche professionalita' e' particolarmente evidente nel personale di assistenza al paziente, che costituisce il gruppo piu' numeroso di questa categoria professionale.

Complessità nella normativa di riferimento

Strutturali

Norme tecniche per la realizzazione edile e degli impianti

Tecnologiche

Istallazione e manutenzione apparecchiature

Organizzative

Antincendio pronto soccorso evacuazione

Esposti

Informazione Formazione Addestramento

Complessità nella valutazione del rischio

Strutturali

Caratteristiche edili e impiantistiche

Tecnologiche

Utilizzo di macchine ed impianti

Organizzative

Trasformazione delle metodiche

Variabilità dei tempi di lavoro

Esposti

Personale strutturato e non strutturato

Difficoltà

Trasformazione delle strutture sanitarie


Disponibilità di personale sanitario qualificato

Progressivo aumento dell'età media dei lavoratori

Rischi presenti in Azienda

- **Biologico**
- **Movimentazione manuale di pazienti**
- **Utilizzo di videotermini**
- **Turno notturno**
- **Preparazione di farmaci antitumorali**
- **Esposizione a radiazioni ionizzanti**
- **Esposizione a radiazioni non ionizzanti**
- **Allergico**
- **Chimico**
- **Fisico (rumore, polveri, microclima)**

Distribuzione dei rischi per mansione



- | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|
| ASS OTA OSS | IGIP ASV CS | Medici |
| Amministrativi | Tecnici Sanitari | Tecnici Laboratorio |
| Laureati non Medici | TSRM | TecnicoLogistico |

FUNZIONI SVOLTE DAL MEDICO DEL LAVORO COMPETENTE

- sorveglianza sanitaria
- valutazione del rischio
- informazione formazione
- primo soccorso
 - sorveglianza epidemiologica
 - promozione della salute
 - consulenza medico legale
 - consulenza aziendale

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

E' ESEGUITA DAL MEDICO COMPETENTE



NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ACCERTAMENTI PER RISCHI VERSO TERZI E RISCHI PERSONALI (INFETTIVITA', ALCOOL, TOSSICODIPENDENZE)

ACCERTAMENTI NON LEGATI ALL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

CONTROLLI NEI CASI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

CONTROLLI IN ESITO A MALATTIE O INFORTUNI SUL LAVORO

Finalita' della sorveglianza sanitaria

Azione preventiva

verificare, prima dell'avvio al lavoro e nel tempo, l'adeguatezza del rapporto tra specifica condizione di salute e specifica condizione di lavoro, dei lavoratori considerati singolarmente e collettivamente.

OCCUPATIONAL DISEASE

FORTE RELAZIONE CON UN AGENTE CAUSALE SPECIFICO PRESENTE
NEL POSTO DI LAVORO O CON L'ATTIVITA' LAVORATIVA.

WORK RELATED DISEASE

MULTIFATTORIALITA' DELLE CAUSE DOVE I FATTORI LEGATI
ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA POSSONO GIOCARE UN RUOLO
CONCAUSALE CON ALTRI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI
NELL'AMBIENTE DI VITA E/O INTRINSECI DEL SOGGETTO

DISEASE AFFECTING WORKING POPULATION

SENZA UN RAPPORTO CAUSALE CON IL LAVORO MA CHE POSSONO
ESSERE AGGRAVATI DALL'ESPOSIZIONE A SPECIFICI RISCHI
LAVORATIVI

WORK RELATED DISEASE

MALATTIE DI TIPO CRONICO

EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE

LUNGO INTERVALLO DI LATENZA

**L' ESPOSIZIONE NON SEMPRE E' UN FATTORE
PREDITTIVO DEL TIPO E DELL'ENTITA' DELLE
MANIFESTAZIONI CLINICHE**

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO SUL LAVORO

**PER CAUSA
VIOLENTA**



**EVENTO
DANNOSO
Avvenuto:**



**IN OCCASIONE
DEL LAVORO**



Aggressione che dall'esterno danneggia l'integrità psico-fisica del lavoratore



Collegamento fra l'attività lavorativa e l'incidente




Concetto più ampio di:

- **Sul luogo di lavoro**
- **Durante l'orario di lavoro**

Esempi:

- ◇ **Da energia meccanica**
- ◇ **Da sforzo muscolare**
- ◇ **Da energia elettromeccanica**
- ◇ **Da energia termica**
- ◇ **Da microrganismi, da virus o da parassiti**

**“Ad ogni infortunio corrisponde una base di eventi meno gravi
(H. W. Heinrich)**



MALATTIE PROFESSIONALI

Definizione : "processo morboso che deriva da una esposizione prolungata agli effetti nocivi del lavoro"

Le Tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.

Sono state aggiornate con il DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 9 aprile 2008 (GU n. 169 del 21-7-2008)

Le tabelle sono divise in tre colonne: nella prima sono riportate le malattie, nella seconda le lavorazioni che espongono al rischio, nella terza il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro

- Se tutti i buchi si incontrano, tutti gli attori hanno sbagliato, contribuendo alla creazione di un buco che può portare all'incidente/infortunio

La "regola del groviera"




Azioni errate


+

Carenze organizzative

Sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente



**accertamenti preventivi
accertamenti periodici
visite mediche su richiesta del lavoratore**



giudizio di idoneita' alla mansione specifica

Cartelle sanitarie e di rischio

❄️ istituzione

❄️ aggiornamento

❄️ custodia

❄️ conformità

TERMINOLOGIA MEDICO-LEGALE DELL'IDONEITÀ AL LAVORO

Secondo Gerin (anni '50) l'idoneità al lavoro poggia su quattro concetti:

1. **Validità** ↖ *efficienza psico-somatica allo svolgimento di qualsiasi attività*
2. **Idoneità** ↖ *condizione intermedia tra validità e capacità*
3. **Capacità** ↖ *insieme di attitudini specifiche e particolare preparazione*
4. **Abilità** ↖ *speciali, particolari disposizioni attitudinali del soggetto*

(Gerin C. e Coll, 1997)

Nel valutare l'idoneità, il MLC deve considerare:

1. Validità ↩

assenza di condizioni di salute che rendano il lavoratore più vulnerabile rispetto alla media, nei confronti dei fattori di rischio lavorativi

2. Idoneità ↩

possesso da parte del lavoratore delle capacità comunemente indispensabili per lo svolgimento della mansione e non il possesso dei migliori requisiti psico-fisici necessari per lo svolgimento della stessa *(Sent. Corte Cass. 07/07/87)*

3. Capacità

4. Abilità

IN CONCLUSIONE

Per il MLC l'idoneità può coincidere con la validità alla mansione specifica

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

TIPO DI GIUDIZIO	FONTE LEGISLATIVA	DEFINIZIONE
IDONEITÀ	D.Lgs. 626/94 art. 17.1.c	Piena idoneità
INIDONEITÀ PARZIALE	D.Lgs. 626/94 art. 17.3	Inidoneità limitata ad alcune delle attività tra quelle comprese nella mansione (non correggibile con prescrizioni)
INIDONEITÀ TEMPORANEA	idem	Se lo stato di inidoneità (parziale o totale) è prevedibilmente limitato nel tempo
INIDONEITÀ TOTALE	idem	Riguarda tutte le attività che rientrano nella mansione (o gran parte di esse, in modo tale da rendere incompatibile un proficuo utilizzo del lavoratore in quella mansione)
IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI	D.Lgs. 626/94 art. 55.2.a (VDT)	<i>Idoneità totale ad una determinata mansione purché vengano poste in essere determinate precauzioni</i>

Prescrizioni

Si prescrive il costante e scrupoloso utilizzo delle procedure di lavoro sicuro in particolare:

Si prescrive l'uso di guanti non lattice

Idoneo all'attuale mansione.

Con la condizione /limitazione

Condizionatamente:

Limitatamente:.....

Idoneità parziale

Idoneo alle mansioni della qualifica

Con la condizione /limitazione

Condizionatamente:

Limitatamente:.....

Giudizio di idoneita' alla mansione specifica

**Avverso il giudizio e' ammesso ricorso entro
trenta giorni dalla data di comunicazione
all'organo di vigilanza territorialmente
competente,
che dispone la conferma, modifica o revoca
del giudizio**

Periodicità dei controlli sanitari

DI NORMA

Annuale (esposti a RISCHIO VALUTATO)

Quinquennale (videoterminalisti di età < a 50 anni) - **biennale** (> a 50 anni)

VARIAZIONI SU BASE MOTIVATA

Medico Competente

Vigilanza

Finalita' della sorveglianza sanitaria

verificare nel tempo l'adeguatezza delle misure di prevenzione collettivamente adottate (**feed-back della valutazione del rischio**)

raccogliere **dati** clinici per operare confronti **tra gruppi** di lavoratori **nel tempo** e in contesti lavorativi differenti.

**Programma di
Sorveglianza
Sanitaria**

**Valutazione
del Rischio**

**Sorveglianza
Sanitaria**

**Visite ed
accertamenti
preventivi e
periodici**

**Valutazione
del singolo lavoratore
Giudizio di Idoneità
di gruppo
Statistico epidemiologica**

TUTELA DELLA DONNA CHE LAVORA

LEGGI DI TUTELA

D.Lgs 26/03/01 n.151

**Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell'art.15 della
Legge 8 marzo 2000**

Riunisce tutte le precedenti normative di tutela del lavoro femminile

ITER PER LA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA

Comunica al datore di lavoro lo stato di gravidanza

Immediatamente se esposta a RI

Valutazione dei rischi per la sede di lavoro da parte del datore di lavoro, con la collaborazione di SPPA e del medico competente



Lavoro non a rischio per la madre e il feto



Lavoro pericoloso gravoso o insalubre o per la madre e/o il feto

Lavoro non a rischio per madre e feto e gravidanza fisiologica

Lavora fino al periodo di
astensione obbligatoria (2+3 mesi)
o richiede il posticipo di astensione (1+4 mesi)

Per lavori pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di
gravidanza Richiesta scritta alla D. P. L. entro i 3 mesi
antecedenti alla data del parto

La D P L verifica le condizioni e può disporre astensione
anticipata a 3 mesi prima del parto.

L'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

D.P.I = qualsiasi attrezzatura (complemento o accessorio) destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo contro uno o piu' rischi.

Non sono considerati DPI:

- **indumenti di lavoro ordinari**
- **attrezzature di soccorso e di salvataggio**
- **attrezzature di protezione individuale delle forze armate ecc...**
- **attrezzature proprie dei mezzi di trasporto stradale**
- **materiali sportivi**
- **materiali per autodifesa o dissuasione**
- **apparecchi portatili per individuare/segnalare fattori nocivi**

OBBLIGHI SPECIFICI DEI DATORI DI LAVORO

1. scegliere i D.P.I. adeguati ai rischi

- △ **effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi**
- △ **individua e valuta le caratteristiche dei DPI**
- △ **fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti**
- △ **aggiorna la scelta dei DPI**

2. definire procedure d'uso dei D.P.I

- **individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, in funzione di:**
- **entità' del rischio**
- **frequenza dell'esposizione al rischio**
- **caratteristiche di ciascun posto di lavoro**
- **prestazioni del DPI**
- **provvede a che i DPI siano utilizzati solo per gli usi previsti**
- **destina ogni DPI ad un uso personale**
- **prende misure adeguate in caso di DPI ad uso promiscuo**
- **assicura una formazione adeguata**
- **organizza uno specifico addestramento sull'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.**

OBBLIGHI SPECIFICI DEI DATORI DI LAVORO

3. garantire la conservazione dei D.P.I.

- mantiene in efficienza i DPI
- ne assicura le condizioni di igiene
- provvede alla manutenzione, riparazione e sostituzione necessarie
- stabilisce procedure per la riconsegna dei DPI

4. rendere adeguate le conoscenze dei lavoratori

- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi tutelati dal DPI
- rende disponibili informazioni su ogni DPI
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori
- assicura una formazione adeguata
- organizza uno specifico addestramento sull'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

L'addestramento e' obbligatorio per:

- i dispositivi di protezione dell'udito
- i DPI appartenenti alla 3^a categoria del D.Lgs 475/92

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

i DPI devono essere:

- Conformi alle normative **MARCATI CE**
- Idonei per i rischi da prevenire
- Adeguati alle condizioni esistenti
- Compatibili alle esigenze ergonomiche / di salute
- Adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità

DECRETO 15 LUGLIO 2003, N. 388

MINISTERO DELLA SALUTE

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Gazzetta Ufficiale N. 27 del 3 Febbraio 2004

LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Le imprese ai fini della normativa sul pronto soccorso sono classificate in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

Gruppo A

Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti elaboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

Gruppo A

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Codici di Tariffa INAIL Inabilità permanente

1400 Produzione di alimenti	3,57
2100 Chimica, plastica e gomma	2,76
3100 Costruzioni edili	8,60
4100 Energia elettrica	2,20
4200 Comunicazioni	2,07
5200 Falegnameria e restauro	7,18
6200 Metalmeccanica	4,48
9200 Facchinaggio	15,99
0100 Attività commerciali	2,36
0200 Turismo e ristorazione	2,54
0300 Sanità e servizi sociali	1,28
0400 Pulizie e nettezza urbana	5,57
0600 Istruzione e ricerca	1,11
0700 Uffici e altre attività	0,72

(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile

Gruppo B

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

DEFINIZIONI

**L'ADDETTO
PS**

**PRONTO
SOCCORSO**



Procedure complesse, con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate a diagnosticare il danno e a curare l'infortunato.

**CHI DEVE
FARLO**



PERSONALE SANITARIO

**PRIMO
SOCCORSO**



Semplici manovre orientate a mantenere in vita l'infortunato e a prevenire complicazioni.

**CHI DEVE
FARLO**



QUALSIASI PERSONA

LA RESPONSABILITA' DELL'ADDETTO DI PRIMO SOCCORSO

La responsabilità dell'addetto di Primo Soccorso (addetto PS) non è diversa da quella di un qualsiasi cittadino che è perseguibile (reclusione fino a 12 mesi e multa fino a 1.032 euro) qualora non presti soccorso in caso di necessità.

Soccorrere può voler dire anche solo **attivare il 118 e impedire spostamenti incongrui**.

L'ARTICOLO 593 DEL CODICE PENALE SANCISCE:

A L'OBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA

se il rischio non è sostenibile

B L'OBLIGO DI AVISARE LE AUTORITA' COMPETENTI

Non esistono livelli di responsabilità intermedi tra quella del cittadino e quella dell'operatore sanitario: l'addetto PS, anche se designato dall'azienda e addestrato, non è perciò assimilabile ad un professionista (medico o infermiere), il quale ha un maggior grado di responsabilità.

Nel caso si sia verificato un aggravamento del danno a seguito dell'intervento dell'incaricato, questi sarà perseguibile solo su denuncia del danneggiato e nel caso si dimostri che abbia agito in modo non conforme alle competenze comuni.

L'ADDETTO
PS

OMISSIONE
DI SOCCORSO
(art.593 Codice Penale)

